

Il “blocco costituzionale”.

Schieramenti assembleari e lotta politica alla Costituente nella Francia rivoluzionaria (1789-1791)*

ROBERTO MARTUCCI

1. *Aggregazioni e schieramenti parlamentari nella legislatura costituente*

Questo saggio intende contribuire alla individuazione del modello costituzionale del 1791, analizzandone sommariamente i lavori preparatori tenendo anche conto della scomposizione e ricomposizione delle maggioranze parlamentari in seno all'Assemblea costituente.

All'interno dell'Assemblea l'assenza di schieramenti e partiti politici di tipo moderno non consente di ricondurne immediatamente la dialettica a uno schema binario maggioranza/opposizione, fondato sulla cristallizzazione di posizioni definite una volta per tutte. Sarebbe pertanto anacronistico accreditare l'ipotesi che tutti i deputati che all'inizio della legislatura avevano fatto una determinata scelta di campo, avrebbero mantenuto posizioni sostanzialmente analoghe anche due anni più tardi, quasi anticipando la compattezza dei gruppi parlamentari del XX secolo. Ma, pur con queste riserve, lo schema binario non è da accantonare

completamente, dato che esso ci consente di inquadrare l'oggetto della nostra indagine per approssimazioni successive.

Si partirà dal dato incontrovertibile che in assemblea dal 1789 al 1791 sono sempre stati due gli schieramenti contrapposti: i fautori e gli avversari delle riforme costi-

* Questo saggio è già apparso in lingua spagnola con il titolo *El modelo del Noventa y Uno. A propósito del intento francés de transición pacífica del Antiguo al Nuevo Régimen constitucional (1789-1791)*, in José María Iñurrategui e José María Portillo (Eds.), *Constitución en España: orígenes y destinos*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998. In esso propongo alcuni risultati conseguiti nell'ambito della ricerca su *Crisi della legalità e forma di governo. Il dibattito sulla Costituzione e il sistema politico nella Francia rivoluzionaria da Necker al "Terrore" (1788-1794)*, finanziata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) al Laboratorio di storia costituzionale "Antoine Barnave" dell'Università di Macerata. Lo scritto, in una cornice problematicamente diversa volta a sottolineare le nozioni di "blocco costituzionale d'assemblea" e di "blocco di costituzionalità legislativa", si ricollega al saggio 1789, *La Repubblica dei Foglianti. Dal re d'antico regime al primo funzionario dello Stato*, pubblicato nella rivista «Storia Amministrazione Costituzione» Annale ISAP, 1 (1993), pp. 61-106; per una messa a punto più sistematica rinvio al mio libro *L'ossessione costituente. Forma di governo e costituzione nella Rivoluzione francese (1789-1799)*, Bologna, Il Mulino, 2001.

tuzionali. Isolata la posizione di quest'ultimo schieramento, sarà agevole appurare che chi era irriducibile nell'Ottantanove (piegandosi solo a malincuore all'ordine regio di confluire nell'unica Camera rappresentativa, il 27 giugno 1789), non ammorbidirà le sue posizioni dopo Varennes. Difatti, attorno a quel primo nucleo di "talloni rossi" e vesti scarlatte si coaguleranno le firme dei deputati contrari alla sospensione del re Luigi XVI dalle sue funzioni (estate 1791). Resta tuttavia da appurare quanti tra *leaders* o semplici deputati dello schieramento "nero" continueranno a sedere a Destra in assemblea e quanti, invece, preferiranno dissociare le proprie sorti da quelle della legislatura, scegliendo l'emigrazione.

Senza contare che l'eterogeneo fronte degli oppositori conosce nel corso del 1790 una mutazione qualitativa a partire dalla contrapposizione sul diritto di pace e di guerra e la Costituzione civile del Clero. Vi sono infatti deputati che nella prima fase della legislatura sono favorevoli all'appello nominale in comune e al giuramento costituzionale del *Jeu-de-Paume* (20.VI.1789), e sono, quindi, all'epoca annoverabili nel blocco costituzionale. Ma quegli stessi rappresentanti, spostatisi nell'autunno 1789 su posizioni antinomiche, a seguito di un'accelerazione del processo rivoluzionario da loro non controllato e a cui si sentivano sostanzialmente estranei, sono da considerare acquisiti all'opposizione nella restante e maggiore fase della legislatura.

Ugualmente denso di sfumature, scissioni e riaggregazioni successive appare lo scenario offertoci dal campo riformatore, non appena indirizziamo la nostra attenzione su chi ne assume la direzione, facendosi carico della gestione parlamentare delle

innovazioni istituzionali. Basta scorrere gli organigrammi dei Comitati legislativi dell'Assemblea per rendersi conto del fatto che chi è influente nell'estate 1789 non sopravvive politicamente all'autunno (Mounier, Bergasse); che non basta essere reputato l'oracolo della scienza politica per egemonizzare i lavori del *Comité de constitution* (Sieyès); e che infine nomi oggi cari agli autori moderni potevano non aver avuto in aula l'influenza che gli si è voluta riconoscere *a posteriori* (Mirabeau, Robespierre).

In sintesi, lo studio del complesso *iter* di riforma dello Stato — che ha le sue tappe più conosciute e fondanti nella verifica in comune dei poteri (e successivo giuramento del *Jeu-de-Paume*), nel voto dei decreti del 10 e 11 agosto 1789, nell'adozione della *Déclaration des Droits* del 26 agosto 1789 e nel voto finale della costituzione del 3 settembre 1791 — permette di prendere atto del continuo cambiamento dei protagonisti nei primi sei mesi della legislatura e di un successivo consolidamento della direzione politica dell'Assemblea nel 1790-91. Secondo l'ipotesi prospettata in questo saggio ci troviamo di fronte un progetto istituzionale dai contorni inizialmente sfumati e subalterni all'iniziativa ministeriale neckeriana, poi sempre più definiti. Si trattava di dotare la Francia moderna di una costituzione scritta e la proposta veniva gestita da una *leadership* sottoposta a una continua ridefinizione dei ruoli interni, con esclusioni e allontanamenti legati allo sviluppo della Rivoluzione.

Come riferirsi in termini accettabili a schieramenti, defezioni, fedeltà di gruppo senza incorrere nei rischi combinati dell'approssimazione e degli anacronismi? Per esempio, lo schieramento maggioritario è definibile, genericamente e una volta per

tutte, come "nazionale" o "patriottico"? Il lessico dell'epoca ci autorizzerebbe a farlo, quanto meno limitatamente all'estate 1789. Tuttavia, in tal caso non si finirà con l'esprimere un giudizio di valore, attribuendo implicitamente una connotazione negativa ("antinazionale", "antipatriottico") a chi se ne allontana? E su di un altro registro, servirsi del termine "giacobino" dall'Ottantanove alla scissione fogliante del luglio 1791 non contribuirà ad alimentare equivoci temporali, favorendo improbabili apparenamenti con l'esperienza giacobina di governo del triennio 1792-94? D'altronde, considerato che la scissione giacobina del luglio 1791 che apre la via all'effimero esperimento fogliante è opera del gruppo che ha egemonizzato dall'agosto 1789 i lavori dell'Assemblea — animando la transizione dal *Club bréton* alla *Société des amis de la Constitution* — non sarebbe preferibile utilizzare quell'etichetta con effetto retroattivo, qualificando come "foglianti" i leaders costituenti, già a partire dall'autunno 1789? Ma, ancora una volta, la semplificazione definitiva, può far aggio sul rigore, incoraggiando soluzioni anacronistiche?

Muovendo da queste premesse, ritengo di poter suggerire che abbia operato nelle sedute plenarie e nei Comitati di quell'Assemblea un blocco costituzionale a geometria variabile; individuabile solo ove si prescindia dalle etichette a cui tradizionalmente ci si riferisce per classificare gli schieramenti. Dato che queste etichette non sempre sono utilizzabili come rigide griglie interpretative e, talora, si rivelano fuorvianti. Questo blocco era compattato dalla comune decisione di dover ridefinire le istituzioni francesi (centrali e periferiche) seguendo l'esempio nordamericano della redazione di un documento scritto a conte-

nuto vincolante: la costituzione, redatta da un soggetto politico collettivo abilitato a fissarne i contenuti, in quanto investito del *pouvoir constituant*.

2. I prerequisiti del "modello" del Novantuno: blocco costituzionale d'assemblea e blocco di costituzionalità legislativa

Il blocco assembleare a cui mi riferisco è individuabile solo stabilendo un nesso sequenziale tra i decreti costituzionali votati nel corso della legislatura costituente; resistendo, dunque, alla tentazione di separarli l'uno dall'altro. Collegandoli e analizzandoli in sequenza, si osserverà che i singoli risultati legislativi sono conseguiti mediante una strategia di progressiva acquisizione del consenso, fondato su di una presenza costante e non episodica nei Comitati legislativi e sul crescente affinamento delle tecniche deliberative collegiali (mozioni, emendamenti, rapporti, progetti di decreto). Questo blocco costituzionale d'assemblea esprimerà nel corso della legislatura costituente un blocco di costituzionalità legislativa (*contra*: Furet et Halévi, *La Monarchie républicaine*, p. 254) che consente *a posteriori* di ricomprendere in un disegno legislativo unitario tutti i decreti votati: da quello costitutivo dell'Assemblea Nazionale (17.VI.1789) a quello relativo alle modalità di revisione costituzionale (1.IX.1791).

Se l'esistenza e l'unitarietà dei due blocchi (di uomini e di decreti) non sono immediatamente percepite e riproposte dagli storici della Rivoluzione, non sembrerà azzardato ricollegare quest'assenza a tre motivi. Innanzi tutto, si riscontra una difficoltà ad individuare parametri certi,

accettabili in sede scientifica e non completamente subalterni alle etichette, talora fuorvianti, accreditate all'epoca. Si è già detto che all'Assemblea Nazionale — al pari di tutte le assemblee del XVIII secolo — non agiscono in modo permanente soggetti politici collettivi e antagonisti (i partiti rigidamente inquadrati) a cui ricollegare omogeneità o differenze programmatiche: quanto meno nell'accezione che siamo oggi usi attribuire a queste nozioni.

In secondo luogo, bisogna fare i conti con la estrema difficoltà di abbracciare in una dimensione unitaria l'intera produzione legislativa della Costituente, districandosi in modo accettabile nell'arcipelago dei circa tremila decreti approvati, distinguendo quelli immediatamente costituzionali da quelli semplicemente "regolamentari" e attribuendo un senso alle inevitabili aporie. Chi voglia fare la storia della Costituente non può, infine, fondarsi sulla sola letteratura critica sedimentatasi in questo secolo, senza assorbirne pregiudizi e filtri interpretativi, nella convinzione, errata e irta di pericoli ermeneutici, che quanto è successo sia stato già scritto, rendendo di conseguenza superflua una utilizzazione diretta delle fonti a spettro ampio.

Per tanto, appare più che mai necessario superare la inspiegabile diffidenza nei confronti di una fonte ufficiale come il *procès-verbal imprimé*, con rarissime eccezioni, mai utilizzato in sede storiografica. Esso va opportunamente integrato da fonti coeve come i *rapports des Comités*; ai quali si affiancheranno i resoconti pubblicati da alcuni giornali: «Moniteur universel», «Point du Jour» (redatto da Barrère), «Courier de Provence» (espressione del gruppo Mirabeau), la corrispondenza di alcuni deputati. Si farà invece un uso pru-

dente dei *Mémoires* pubblicati durante la Restaurazione.

Tuttavia, riferirsi a un blocco costituzionale d'assemblea non equivale a disconoscere che esso fu, come si è appena detto, a geometria variabile; comprendendo nel suo seno — accanto al nocciolo duro degli uomini dei Comitati, impersonificato da Thouret, Barnave e dai più importanti *rapporteurs* — altri eminenti *leaders*. Vale a dire, un blocco di deputati disposti ad inscrivere *pro tempore* i propri progetti riformatori nell'alveo tumultuoso della Rivoluzione, per assicurare una direzione politica e uno sbocco agli eventi. Va da sé che tale dinamica finisse con l'emarginare, trasformando successivamente in antagonisti, quei deputati ed ex *leaders* incapaci di comprendere e accettare i costi di una trasformazione rivoluzionaria.

Valga per tutti il riferimento ai tre astri *monarchiens* del giugno-luglio 1789: Mounier, Bergasse, Lally-Tolendal. In sede di ricostruzione storica non vanno certo sottovalutati il peso dei personalismi (Sieyès contro Thouret), gli scatti di nervi dagli esiti nefasti (le improvvise dimissioni di Mounier), le difficoltà di comunicazione interpersonale (per esempio, tra Mirabeau e i "triumviri" Antoine Barnave, Adrien Du Port e Charles Lameth). Tuttavia, a favorire i mutamenti di *leadership*, il frazionamento successivo, la nascita e la morte di società politiche e di alleanze parlamentari, saranno soprattutto i salti di qualità e l'effervescenza indotti dai momenti più significativi della Rivoluzione, che impongono necessariamente scelte di campo che possono anche frantumare antiche solidarietà. Basterà ricordare la presa d'armi del 14 luglio 1789; la radicalizzazione del movimento popolare nei distretti parigini (culminato nelle giornate del 5 e 6 ottobre 1789;



Helman, *La notte del 4 agosto 1789* (Parigi, Biblioteca nazionale).

prima avvisaglia di potenziali intimidazioni nei confronti della rappresentanza nazionale); i voti dell'Assemblea su veto, bicameralismo, diritto di pace e di guerra, residenza dei pubblici funzionari, costituzione civile del Clero. È in tale contesto che si sviluppa la frattura tra Mounier e Barnave; che Lally-Tolendal cessa di essere un punto di riferimento; che, infine, i *leaders* del giugno-luglio 1789 cominciano ad emigrare.

3. Il "modello" del Novantuno, un nuovo mito costituzionale? considerazioni preliminari su di un testo quasi disapplicato

Quello che in questa sede è presentato come "modello del Novantuno" si configura già in tutti i suoi elementi essenziali fin dai dibattiti dell'estate 1789, dato che essi pre-

figurano ed ipotecano tutte le successive scelte di politica redazionale: la *Déclaration des droits* adottata separatamente e in via preliminare (Martucci, 1789/1793); la soluzione legislativa monocamerale; il progressivo ridimensionamento della figura del re — di cui il dibattito sull'antinomia veto sospensivo/veto assoluto costituisce solo uno degli aspetti. Preceduto dall'approvazione degli importanti decreti sulle municipalità (Martucci, *La «costituzione» delle municipalità*) e i dipartimenti, sulla residenza dei pubblici funzionari, sul diritto di pace e di guerra, sulla Reggenza, sulla riforma giudiziaria, il testo definitivo della costituzione è votato dall'Assemblea Costituente il 3 settembre 1791, dopo un travaglio redazionale di circa ventotto mesi.

Come è stato fatto, a questa lunga gestazione è facile contrapporre la modestia del percorso applicativo, visto che quel testo

normativo, a soli dieci mesi dalla sua entrata in vigore, sarebbe stato travolto dal colpo di Stato del 10 agosto 1792.

Resta da vedere sulla base di quali considerazioni possa assurgere a "modello" un testo costituzionale dalla vita così effimera e se per caso, grazie a questa opzione ermeneutica, non si finisca con l'aggiungere artificialmente nell'immaginario riformatore un nuovo mito di perfezione legislativa da affiancare o anteporre all'altro testo costituzionale inapplicato: quello montagnardo del 1793.

Va intanto chiarito che la costituzione del Novantuno dà vita a un sistema rappresentativo in cui l'insieme dei poteri pubblici centrali e periferici è subordinato alla scelta di un vasto corpo elettorale comprendente circa il 66% dei maschi maggiorenni (venticinque anni di età); che questo sistema poggia su di un solido impianto di autonomie locali, imperniato su dipartimenti e municipalità a cui si riconoscono poteri propri e delegati di consistente rilevanza; che, infine, al re, non più detentore della sovranità — quindi ridimensionato nella sua veste di sintesi politico-mistica di tutte le funzioni statali — si riconosce il ruolo di bilanciante del sistema in quanto capo supremo dell'amministrazione dello Stato e rappresentante ereditario della Nazione.

Questo sintetico quadro di riferimento è tuttavia sufficiente a mettere in evidenza che il testo costituzionale di cui ci stiamo occupando attua uno scardinamento degli assetti istituzionali di Antico regime imperniati nell'intera Europa continentale (e quindi non in Inghilterra) sul re quale titolare esclusivo della maestà statale. Questo scardinamento si ha grazie alla transizione di sovranità da un soggetto monarchico legittimato per via ereditaria (il re) a

un soggetto collettivo (la Nazione) abilitato ad attivare periodicamente meccanismi attributivi di funzioni sovrane, secondo gli schemi della rappresentanza politica. Chiave di volta della transizione è l'articolo III della *Déclaration des droits*, votato nella formulazione proposta dal leader *monarchien* Mounier con l'accordo del "*parti national*" in tutte le sue sfumature.

L'interesse dell'operazione è dato dal fatto che tale transizione di sovranità è immaginata come indolore e pacifica, rappresentando nei disegni dei protagonisti un onorevole compromesso tra il vecchio e il nuovo assetto istituzionale, da realizzare attraverso l'inserimento degli elementi essenziali delle "libertà americane" (assemblee primarie, elezioni libere, legislature corte, rotazione nelle cariche pubbliche, giuria penale) in una cornice che solo apparentemente è monarchica rivestendo, al contrario, gli inequivoci connotati del repubblicanesimo settecentesco, come avremo modo di chiarire di qui a breve.

D'altra parte, tale operazione diviene realizzabile (conoscendo un successo di natura congiunturale) solo perché essa viene per così dire "gemmata" da un audace tentativo di "autoriforma" delle istituzioni caldeggiato dal ministro Necker, incrociando e perfezionando in alcuni punti significativi il programma innovatore illustrato dal Controllore generale delle Finanze nella riunione del *Conseil du Roi* del 27 dicembre 1788. È convinzione di Alphonse Aulard che i punti essenziali del programma Necker (accettati inizialmente da Luigi XVI e poi lasciati cadere il 5 maggio 1789 lasciando spazio al discorso fin troppo cauto del Guardasigilli Barentin) mirassero all'introduzione di un «regime parlamentare» legittimato da un

largo ricorso alle elezioni e basato su alcuni assi fondamentali: a) convocazione periodica degli Stati Generali secondo un calendario da essi determinato, b) abilitazione degli Stati Generali a votare le imposte e fissare il budget statale, c) generalizzazione degli Stati provinciali, d) uguaglianza dei cittadini dinanzi alle imposte, e) dotazioni fisse per la lista civile (Aulard, *Le programme royal*, pp. 43-46). Ora, depurando il lessico neckeriano del 27 dicembre 1788 dagli inevitabili stilemi cortigiani — cosa che lo stesso Aulard invita a fare — appare evidente come anche in quel testo, prospettandosi una modernizzazione accentuata degli assetti di Antico regime a vantaggio di una rappresentanza nazionale elettiva (Stati Generali), finisse con il realizzarsi una forma embrionale di transizione di sovranità, quanto meno in direzione di una cauta britannizzazione della forma di governo.

Sarà il prematuro fallimento del programma di Necker — per la sostanziale retromarcia del re rispetto alla prospettata parlamentarizzazione del regime — a dare spazio politico al protagonismo degli eletti, accentuando il valore rivoluzionario delle loro decisioni. Certo, i nuovi protagonisti accantoneranno la prudenza lessicale neckeriana, adottando fin dall'inizio dei lavori una terminologia politica che è intrinsecamente e autenticamente "americana" al di là della apparente frammentarietà e povertà dei rinvii testuali (Cfr. Lacorne, *L'invention de la république*, pp. 77-84, inoltre, Burdeau e Morabito, *Les expériences étrangères*, pp. 97-112.). Non dobbiamo, infatti, dimenticare che secondo Aulard «une partie du vocabulaire politique de notre Révolution sera américain» (*Histoire politique de la Révolution*, p. 21).

Tuttavia, leggendo quei loro discorsi e progetti in sequenza sarà difficile accreditare l'idea di una loro estraneità ai contenuti più profondi del testo neckeriano del 27 dicembre, che offre ad uno Stato in crisi le prospettive di una autoriforma fondata sul mandato elettivo. Ma, premesso tutto questo, va comunque sottolineata la circostanza che i deputati convocati a Versailles grazie alla determinazione di Necker finiscono col raccoglierne l'eredità, potenziandone i contenuti innovativi, in un contesto deliberativo completamente diverso. Convinti di aver ristabilito Stati Generali dalla dubbia docilità, il re ed i suoi ministri si ritrovano a Versailles una Costituente sovrana. Senza contare che Luigi XVI — già pronto nel maggio-giugno 1789 a prendere le distanze da una eventuale parlamentarizzazione del regime — si troverà retrocesso a primo funzionario dello Stato in un contesto istituzionale che è inequivocabilmente repubblicano, come sarà chiarito nelle pagine che seguono.

4. Il "modello" del Novantuno può dirsi già repubblicano?

Si è già avuto modo di ricordare che il 10 agosto 1792 un colpo di Stato organizzato da un settore della minoranza dell'Assemblea Nazionale Legislativa, dai comitati delle sezioni parigine e dai *clubs* azzerà il sistema del 1791, individuato dalla letteratura critica come fase della monarchia costituzionale. Di lì a un mese una nuova Assemblea rappresentativa, la Convenzione Nazionale — formalmente eletta a suffragio universale, ma nelle condizioni di pesantissima intimidazione denunciata dalle fonti — pone termine

alla plurisecolare monarchia gigliata, indicando alla Francia orizzonti repubblicani.

Apparentemente, viene prodotto un mutamento istituzionale di indubbia rilevanza che comporta l'adozione della forma repubblicana di governo per uno dei più antichi e popolosi Stati dell'Europa continentale. Una scelta foriera di dubbi e di incognite, dato che nel XVIII secolo era ancora forte l'idea che la soluzione repubblicana appartenesse al passato e potesse convenire nell'immediato solo ad entità semi-cittadine (Genova, Venezia, Ginevra), oppure a comunità politiche nuove e scarsamente popolate come gli Stati Uniti d'America (cfr. Furet et Ozouf, *Le siècle de l'avènement républicain, passim*). Mentre già la dinamica istituzionale delle Province Unite d'Olanda — per altro percepite come forma atipica di federazione o lega di entità più piccole — sembrava confermare una crisi di quel modello, a beneficio del rafforzamento di un potere monocratico di stampo regio (*Staatsholder*).

Malgrado le perplessità iniziali, la Francia dell'ultimo scorcio del 1792 è dunque ufficialmente repubblica. Per l'epoca l'impatto emotivo è di portata inimmaginabile, aprendo la strada in campo tradizionalista a oscure introspezioni di stampo millenaristico di cui, tra gli altri, saprà rendersi sofferto interprete Joseph de Maistre.

Vale però la pena di considerare che la mobilitazione sezionale del 10 agosto 1792, a ben vedere, più che detronizzare un monarca aveva invece cancellato un "presidente ereditario" e la sua fonte di legittimazione: la costituzione "repubblicana" del 3 settembre 1791. Per tacere della instabilità endemica che si accompagna alla disattivazione dei meccanismi di selezione automatica della classe di governo pensati dalla Costituente.

Sotto il profilo istituzionale, infatti, gli inevitabili mutamenti introdotti da quella costituzione non attengono tanto alla forma di Stato (e all'antinomia monarchia/repubblica), quanto piuttosto alla forma di governo, determinando un paradigma organizzatorio dei poteri pubblici di tipo sostanzialmente monista. Il paradigma in questione non lascia alcuno spazio alla logica della *balance du Législatif*; dato che essa risultava già compromessa dal sistema di assoluta "centralità del Legislativo", adottato dalla cessata costituzione del 1791.

Preferisco la nozione di "centralità del Legislativo" (già da me utilizzata nel libro *L'ossessione costituente*) in luogo di quella di "légicentrisme" proposta da alcuni autori francesi (Rials, Jaume) perché, a mio parere, la costituzione del 1791, pur sancendo la supremazia della legge, in realtà aveva sbilanciato la ripartizione dei poteri pubblici a favore di un organo (assemblea legislativa monocamerale) e dei deputati che lo formavano, più che di un principio astratto (la legge).

Eppure, nell'immaginazione dei più, è la Repubblica il messaggio forte del Settecento istituzionale francese; mentre alla prima legislatura che non ha certo lesinato date carismatiche alla democrazia europea (dal *Jeu-de-Paume* al 4 agosto, alla *Déclaration des droits*), restano cuciti addosso i panni del regime censitario ed antipopolare. Basti pensare a quali significati intenda trasmetterci uno storico del rigore di Aulard nell'adattare a titolo di un suo paragrafo sulla crisi istituzionale del luglio 1791 un giudizio dai sicuri profili valutativi: «L'Assemblée constituante ferme toute voie légale à la démocratie et à la république» (*Histoire politique*, p. 163).

In quest'ottica sembra difficile poter inserire in una dimensione coerente la

scelta di mettere all'ordine del giorno l'adozione della *Déclaration des droits* a ridosso della notte del 4 agosto e a poche settimane dalla presa della Bastiglia. Adottando, per altro, per la sua redazione una forma prescrittiva che rimane ad alto tasso di giustiziabilità, e come tale viene percepita dalle giurisdizioni operanti in quello squarcio di Ottantanove, chiamata ad applicare un testo tributario dei modelli americani del decennio precedente.

La scelta monarchica operata dalla Costituente, ribadita anche dopo Varennes e il tragico epilogo della petizione al Campo di Marte, sembrerebbe andare nella direzione di un regime moderato e confuso. Scelto contraddittoriamente da legislatori che, pur adottando una costituzione scritta, non avevano saputo rinunciare al loro sovrano ereditario, titolare di prerogative estranee, se non ostili ed antinomiche, rispetto al nuovo diritto pubblico dello Stato. Il quadro assume invece contorni diversi nel caso in cui si sia disposti a guardare alla figura del re nel sistema del Novantuno spogliandosi dagli abituali pregiudizi. Come cercherò di mostrare nel paragrafo successivo, sulla scorta dei lavori preparatori del biennio costituente che accreditano un modello politico-istituzionale sostanzialmente repubblicano (cfr. Halévy, *La République monarchique*, pp. 165-196).

5. *A proposito del re nel modello del Novantuno, di Luigi XVI e del mancato cambiamento di dinastia*

Come è attestato dai lessici coevi, in Europa prima dell'agosto 1792 la parola repubblica non aveva ancora quella forza seman-

tica che avrebbe acquistato a partire dal 21 settembre dello stesso anno, in seguito alla scelta della Convenzione.

Nel corso del XVIII secolo i più importanti dizionari accreditano quasi sempre un lemma indicante una struttura di governo collegiale; solo in subordine, alcuni di essi qualificano la repubblica quale forma tipica di uno Stato governato da un *gouvernement populaire*. Se non tenessimo presenti questi elementi di natura politico-lessicale, potrebbe ancora oggi risultare inspiegabile il mantenimento al vertice dello Stato di una figura monocratica ed ereditaria, malgrado la svolta rappresentata dagli avvenimenti del luglio-agosto 1789. Peraltro, neppure la crisi di Varennes, due anni più tardi, avrebbe introdotto una cesura, avviando una controtendenza.

Basterebbe però pensare a come lo stesso Jean-Paul Marat, ancora verso la fine dell'agosto 1789, accettasse l'idea di una devoluzione ereditaria della Corona («et qu'il est de sagesse de ne pas révoquer...») e dunque di un re depositario dei poteri conferitigli dalla costituzione, «chef des Conseils, du Ministère et de l'armée» (*Projet de Déclaration*, pp. 285-286), per suggerire estrema prudenza nel leggere in termini attualizzanti i temi istituzionali del XVIII secolo.

A ben vedere, spazio e ruolo del monarca costituiscono uno degli elementi più deboli della costruzione costituzionale che stiamo esaminando. Colpisce, innanzi tutto, il silenzio in materia osservato dalla *Déclaration des droits*, che certifica come avvenuta una transizione di sovranità senza neppure menzionare il soggetto monocratico che ne era fino a quel momento il depositario. L'articolo III è il fulcro dell'intera operazione ed è paradigmatico che

sia stato proprio Mounier a proporne il testo, quasi non accorgendosi di azzerare per suo tramite il peso istituzionale del re.

Soffermiamoci per un istante su quella formula che fa della Nazione il centro della sovranità, sancendo che l'esercizio di quella suprema potestà pubblica è regolato dal delicatissimo meccanismo della delega di funzioni (richiamato dall'ambiguo verbo «émaner»). Ora, i deputati che hanno lavorato alla redazione di quell'articolo sono dei giuristi e di conseguenza non possono non rendersi conto che evocare l'idea di una delega di pubbliche funzioni comporta sempre due conseguenze, non necessariamente esplicitate da un testo giuridico.

Innanzitutto, la temporaneità, essendo insostenibile un meccanismo di abilitazione con effetti a tempo indeterminato, di tipo sostanzialmente immemoriale. Ma la stessa temporaneità avrebbe potuto essere azzerata all'improvviso, tramite ricorso al meccanismo della revoca: istituto utilizzato in ambito privatistico per disfarsi di un mandatario sleale o poco affidabile. Ma il testo dell'articolo III era molto più conciso, limitandosi all'espressione — allo stesso tempo implicita e irriguardosa per l'autorità regia — «nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément». Nella formula adottata sono già racchiusi tutti gli sviluppi della successiva regolamentazione dei poteri del re, nel senso di una compiuta desacralizzazione e burocratizzazione di quelle funzioni.

Col voto del testo costituzionale si sarebbe visto che in quell'ordinamento le prerogative della Corona, per molti aspetti di tipo notarile e rigidamente delineate dal testo scritto, non erano dissimili da quelle di un capo dello Stato elettivo, restando di gran lunga inferiori a quelle riconosciute al pre-

sidente degli Stati Uniti dalla costituzione del 1787. Per di più, il legislatore costituente aveva previsto che la inosservanza di tassative previsioni costituzionali o la eventuale violazione di future ed indeterminate prescrizioni del legislatore ordinario avrebbe consentito l'attivazione di una procedura automatica di decadenza dal trono.

Si trattava di conseguenze inevitabili della «réalité du rapport des forces après l'épisode de Varennes», come ricorda Marcel Morabito (*Le chef de l'état en France*, p. 32): sanzioni assolutamente non assimilabili qualitativamente alle procedure americane d'*impeachment* che pure erano state un modello di riferimento. Infine, l'adozione del modello monocamerale, rinforzata dal meccanismo del rinnovo automatico dell'unica Assemblea legislativa, ridimensionava ulteriormente gli ambiti di competenza del capo dello Stato, privandolo del ricorso allo scioglimento come strumento risolutore di eventuali crisi. Mentre l'introduzione dell'obbligo della controfirma ministeriale e la conseguente nullità degli atti che ne fossero risultati privi metteva in discussione, fino a negarlo, il ruolo costituzionale del re quale capo dell'esecutivo. Vi erano in pratica tutte le premesse perché Luigi XVI non accettasse il nuovo ordine istituzionale che lo declassava da sovrano a primo funzionario dello Stato.

Problema, quest'ultimo, di estrema delicatezza per la carica di instabilità e delegittimazione trasmessa di continuo dal mutevole atteggiamento del re alle successive *leadships* assembleari succedutesi alla guida del blocco costituzionale. Per l'epoca, i contraccolpi emotivi prodotti su Luigi XVI dalle soluzioni istituzionali individuate dalla Costituente sono oggi difficilmente immaginabili.

Eppure, per rendersene conto basterebbe soffermarsi sulla difficoltà mentale per un principe regnante d'Antico regime nel ripensare al suo ruolo istituzionale, rivisitandolo secondo nuovi canoni eteronomi, impostigli da un diritto pubblico a lui estraneo, e, al tempo stesso, creato da un'assemblea di suoi sudditi. Questa sola considerazione — unita ad un esame delle instabilità caratteriali di Luigi XVI — sarebbe sufficiente a spiegare la lunga serie di equivoci che segnò per ventotto mesi i rapporti tra re ed Assemblea, rendendo nei fatti impraticabile quella transizione indolore dall'antico al nuovo regime costituzionale a cui si è accennato precedentemente.

Per trasformarla in una soluzione realmente praticabile si sarebbe dovuto seguire l'esempio inglese del cambio di dinastia (soluzione adottata nel 1688). Era quella l'ipotesi istituzionale che in Francia vedeva affaccendata la vasta clientela del duca d'Orléans, prospettando uno sbocco che quarant'anni più tardi avrebbe portato alla illusione stabilizzatrice della Monarchia di Luglio. Non è da escludere che una operazione di microchirurgia istituzionale di tale intensità (la sostituzione pacifica della dinastia regnante) avrebbe potuto stabilizzare il sistema, evitando al paese un vuoto istituzionale destinato a prolungarsi per circa un secolo. Ma la praticabilità concreta della soluzione orleanista urtava contro le robuste antipatie di cui era oggetto Philippe d'Orléans. Da La Fayette (che lo aveva sfidato a duello, considerandolo il mandante delle giornate insurrezionali del 5 e 6 ottobre) a Thouret, non c'era esponente del blocco costituzionale che non vedesse nella figura del duca il centro di robusti appetiti e inesauribili corruzioni, tali da renderne sconsigliabile l'ascesa al trono.

Piuttosto che cercare un accomodamento con un principe giudicato corrotto, per un calvinista come Barnave era preferibile raggiungere un accordo con l'attuale regnante, immaginandolo rigenerato, almeno potenzialmente, dalla revisione radicale dei suoi poteri effettuata dalla costituzione. Peccato che Luigi XVI la pensasse diversamente, accarezzando nel suo intimo di re frustrato la soluzione che lo avrebbe portato a Varennes. Ne sarebbero derivati due percorsi istituzionali destinati ad entrare in rotta di collisione: a farne le spese sarebbe stata la stabilità del sistema.

6. Il luogo comune del «pauroso vuoto costituzionale» e la tecnica di redazione "alluvionale" dei testi

Ritorniamo su di un punto già evocato. Il testo legislativo di cui ci si occupa ebbe vita brevissima malgrado la sua gestazione fosse stata sofferta e complessa.

Incardinata nel codice genetico del costituzionalismo europeo, grazie alla sapiente rilettura fattane da Carré de Malberg, la costituzione del Novantuno dispiega però un fascino inferiore a quella giacobina del Novantatré. Questo è in parte dovuto alla difficoltà di collocare la costituzione "fogliante" del 3 settembre 1791 in uno schema interpretativo familiare che consenta la facile etichettatura di un prodotto legislativo non ancora completamente decodificato; peraltro, complesso e sicuramente condizionato dalla dinamica rivoluzionaria. Quindi, anch'esso prodotto dalle circostanze.

O, per meglio dire, frutto del singolare intreccio tra cultura politico-giuridica di chi lo volle, imponendone l'adozione, ed

esigenza di "inventare" risposte tattiche ai mille problemi posti quotidianamente dallo sviluppo impetuoso della Rivoluzione. Perché va ricordato che l'assemblea che ci dette quel testo, pur contando le maggiori intelligenze giuspubblicistiche dell'epoca, non ebbe mai la opportunità di dedicarsi tranquillamente al proprio lavoro redigente, alla stregua di un qualsiasi organo parlamentare europeo del secolo ventesimo. Essa venne invece continuamente sottoposta a sussulti istituzionali tra incaute ed abortite prove di forza (si pensi alla crisi del 14 luglio 1789 e alla fuga di Varennes, il 20 giugno 1791), e continue pressioni della piazza (dalle giornate di ottobre alla petizione del Campo di Marte).

Si diceva che il testo del Novantuno è difficilmente etichettabile. In effetti, esso fuoriesce dagli schemi e crea qualche imbarazzo a chi gli si avvicina sfruttando le griglie interpretative più usuali e gli approcci già praticati.

Innanzitutto, il lettore distratto può essere influenzato da un approccio interpretativo datato, che lo porti erroneamente a ritenere che la prima costituzione francese sia venuta fuori solo a fine legislatura e cioè nella fase successiva a Varennes egemonizzata dal *Comité de révision* (luglio-agosto 1791), dopo un biennio infruttuosamente dispersivo.

In secondo luogo, l'organizzazione dei poteri pubblici non solo non si conforma allo schema classico della divisione dei poteri, ma realizza un modello atipico in cui tutte le funzioni statali risultano subordinate alla costante ispezione di un Corpo legislativo unico e permanente, le cui attribuzioni non sono bilanciate in alcun modo. Tra l'altro, il rifiuto sistematico di impostare in termini di *balance des pouvoirs* il riassetto dei poteri

pubblici, avrebbe portato a redigere una costituzione a forte tasso di "centralità del Legislativo", causa non ultima della caducità del disegno del Novantuno.

Tornando all'immagine (tanto suggestiva, quanto priva di riscontri nella produzione normativa) del «pauroso vuoto costituzionale» evocato da Nicola Matteucci a proposito del lungo intervallo temporale che separa la *Déclaration des droits* del 1789 dal voto della costituzione del 3 settembre 1791 (*Lo Stato moderno*, p. 146), la tesi qui prospettata è che tale *topos* non sia proponibile. Non va infatti dimenticato che la mancanza di un unico documento di rilievo costituzionale votato subito a ridosso dell'inizio dei lavori assembleari fa, invece, i conti con la natura originariamente tripartita dell'Assemblea Nazionale. Questa tripartizione originaria introduce un elemento strutturale di disomogeneità rappresentativa prima ancora che abbiano inizio i lavori legislativi. La disomogeneità rappresentativa agisce potenzialmente da moltiplicatore di quei contrasti e divisioni presenti in qualunque organismo collegiale, specie se caratterizzato dall'elevatissimo numero di appartenenti.

Non si dimentichi, infatti, che all'Assemblea dell'Ottantanove sedettero circa milleduecento deputati e che nessuno di essi (neppure fra quelli di formazione giuridica) era abituato a guidare o coordinare i lavori di un corpo deliberante di dimensioni siffatte. Un semplice raffronto con la Convenzione di Philadelphia (dove sedettero non più di una cinquantina di delegati, con una presenza media di trentacinque) lascia senza parole, consentendoci di riformulare l'obiezione iniziale sotto forma di paradosso.

Lungi dal meravigliarci per il «pauroso vuoto costituzionale» prodottosi nei venti-

quattro mesi intercorsi tra il voto della *Déclaration des droits* e l'approvazione finale della costituzione, dovremmo piuttosto prendere atto dell'esistenza di premesse sufficienti a far concludere con un nulla di fatto la legislatura costituente. Se ciò non avvenne, è possibile ipotizzare che per venire a capo di una disomogeneità strutturale fu anche necessario mettere a fuoco soluzioni deliberative percepibili oggi come atipiche, ma allora finalizzate alla costruzione di vaste alleanze. Probabilmente fu quella la *ratio* di una particolare tecnica di redazione legislativa che potrà essere definita "a pioggia", privilegiando l'apparente casualità; oppure decretazione "alluvionale", con maggiore attenzione alle modalità di indirizzo di una dinamica normativa che è acefala, beninteso, solo all'apparenza.

Il 3 settembre del 1791 il testo presentato a Luigi XVI per l'accettazione non rappresenta un parto tardivo né riveste i caratteri della novità; in realtà esso assembla, coordinandone ed armonizzandone al meglio le singole disposizioni, decreti già votati e presentati di volta in volta al re nel corso della legislatura. La costituzione è emersa per comparti autonomi: promulgazione regia dei decreti, Corpo legislativo monocamerale permanente, sistema elettorale, diritto di pace e di guerra, re e Reggenza, ordinamento giudiziario, sistema penale processuale e sostanziale, autonomie locali.

Per stratificazioni successive il legislatore dell'Ottantanove ha riempito di contenuti il proprio progetto, offrendo all'attenzione di una opinione pubblica esigente ed informata singoli "moduli normativi" immediatamente vigenti (che cioè è vincolavano le articolazioni centrali e periferiche dello Stato), sottratti alla sanzione regia

in quanto testi costituzionali. Di tale stratificazione dà conto la formula di *serment civique* fissata dall'articolo V del Titolo II della costituzione del 1791 che si riferisce alla «*Constitution du Royaume, décrétée par l'Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791.*»

Tuttavia, finirebbe questo con l'essere un singolare modo di procedere se non si assegnasse la dovuta attenzione a una circostanza di fondo che ha reso questo percorso pressoché obbligato. Mi riferisco alle modalità di formazione della legislatura costituente. Sarà opportuno tener sempre presente che quella che siede per circa ventotto mesi, dal giugno 1789 al settembre 1791, è un'Assemblea rappresentativa fortemente atipica. Anche se al suo interno aspetti vecchi e nuovi si erano miscelati, dando vita a un ibrido istituzionale di insospettata vitalità propositiva. Atipica, perché la prima Costituente europea non nasceva monocamerale e sovrana fin dalla convocazione, essendo piuttosto il risultato di una prova di forza unilaterale che aveva prodotto l'assemblaggio di tre distinte e anacronistiche Camere consultive d'impianto pre-moderno: struttura portante di ormai dimenticati Stati Generali del Regno, che un'iniziativa coraggiosa e per molti aspetti suicida della monarchia aveva richiamato in vita. Ma proseguire il discorso anche su questo piano, ci porterebbe decisamente lontano dai limiti previsti per questa ricostruzione.

Bibliografia

Aulard (Alphonse), *Histoire politique de la Révolution française. Origines et développement de la démocratie et de la république (1789-1804)*, Paris, Librairie Armand Colin, 1905³;

- *Le programme royal aux élections de 1789*, in *Études et leçons sur la Révolution française*, Paris, Félix Alcan Éditeur, 1909⁵, I, pp. 41-54;
- Burdeau (François) e Morabito (Marcel), *Les expériences étrangères et la première constitution française*, in «Pouvoirs», 1989, 50, pp. 97-112;
- Furet (François) et Halévi (Ran), *La Monarchie républicaine. La Constitution de 1791*, Paris, Fayard, 1996;
- Furet (François) et Ozouf (Mona), sous la direction de, *Le siècle de l'avènement républicain*, Paris, Gallimard, 1993;
- Halévi (Ran), *La République monarchique*, in *Le siècle de l'avènement républicain*, cit., pp. 165-196;
- Lacorne (Denis), *L'invention de la république. Le modèle américain*, Paris, Hachette, 1991;
- Marat (Jean-Paul), *Projet de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, suivi d'un Plan de Constitution juste, sage et libre*, (S.l.), [23 agosto 1789], in *Les déclarations de droits de l'homme de 1789* Textes réunis et présentés par Christine Fauré, Paris, Payot, 1988, pp. 271-301;
- Martucci (Roberto), *1789/1793: dalle garanzie giuridiche alla supremazia del politico. Sulla Rivoluzione Francese e le sue dinamiche istituzionali*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XX/2, dicembre 1990, pp. 311-365;
- *La «costituzione» delle municipalità: anarchia amministrativa e pedagogia costituente*, in «Storia Amministrazione Costituzione» Annale ISAP, 2 (1994), pp. 29-53;
- *L'ossessione costituente. Forma di governo e costituzione nella Rivoluzione francese (1789-1799)*, Bologna, Il Mulino, 2001;
- Matteucci (Nicola), *Lo Stato moderno. Lessico e percorsi*, Bologna, il Mulino, 1993;
- Morabito (Marcel), *Le chef de l'état en France*, Paris, Montchrestien, 1996.